

Legge di bilancio 2020: APE Sociale e Opzione Donna si confermano nel nostro ordinamento previdenziale

La legge di Bilancio 2020 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Commentiamo le principali novità in materia previdenziale e assistenziale traendo spunto dalla circolare n. 7 del 13-01-20 di Inca Nazionale

Riepiloghiamo le novità di maggior interesse, contenute nella Legge di Bilancio 2020, che impattano maggiormente con l'attività quotidiana di consulenza ed assistenza dei nostri uffici. Ricordiamo che per la completa attuazione delle stesse occorrerà attendere, i relativi decreti (quando previsti) e le circolari ministeriali o dell'INPS.

Proroga dell'APE Sociale (art. 1 c. 473): La prestazione viene confermata sino al 31-12-2020. Nessuna modifica ai requisiti richiesti per l'accesso. E' importante tener presenti i termini delle date delle domande di certificazione delle condizioni per i soggetti che matureranno i requisiti entro il 31-12-2020:

31 marzo 2020, o in alternativa 15 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020. Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2020 saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

L'INPS ha emanato in data 17-01-2020 il [messaggio n. 163](#) con il quale comunica **la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale** per i soggetti che, nel corso dell'anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste. Per gli inoccupati si consiglia di presentare contestualmente alla certificazione la domanda di prestazione.

Proroga opzione donna (art. 1 comma 476): la proroga riguarda le lavoratrici iscritte all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive, che abbiano maturato entro il **31 dicembre 2019 se dipendenti un'età pari a 58 anni** (nate entro il 31-12-1961) e **se autonome di 59 anni** (nate entro il 31-12-1960) e siano in possesso di una anzianità contributiva minima, sempre al 31-12-2019, di 35 anni. Ricordiamo che il trattamento pensionistico decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Per il personale del

In questo numero:

Legge di bilancio 2020: APE Sociale e Opzione Donna, si confermano nel nostro ordinamento previdenziale,

INAIL: Rendita ai superstiti cambiano i criteri per la vivenza a carico e reddito nucleo familiare,

Prescrizione contributiva dipendenti pubblici iscritti alla cassa insegnanti (CPI).

Immigrazione:

Trasferimenti intra-societari: modalità autorizzative semplificate per le "entità ospitanti" che stipulano protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno,

Iscrizioni scolastiche: la posizione dei minori stranieri presenti in Italia,

INAIL - copertura assicurativa per i lavori di pubblica utilità anche per i detenuti ed i richiedenti asilo,

Cittadinanza: soggetti non in grado di prestare il giuramento.

La Legge di Bilancio 2020 non ha prodotto modifiche strutturali all'impianto previdenziale ed assistenziale, sono state confermate le prestazioni di APE Sociale ed Opzione donna ed ampliati alcuni bonus rivolti all'infanzia

comparto scuola e AFAM la decorrenza è fissata al 1° settembre o 1° novembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti. Per quest'anno il citato comma prevede che le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate entro il **29 febbraio 2020**.

Pensionamento anticipato per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici e editrici di giornali quotidiani e di periodici, in ristrutturazione per crisi aziendale (art.1 c. 500): la norma dispone che per gli anni dal 2020 al 2023, potranno accedere alla pensione anticipata, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'AGO, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.

L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate, **in base all'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'Ente competente**. L'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande di pensionamento oltre il limite di spesa previsto anche in termini prospettici. La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. La norma precisa che a tali soggetti non si applica l'adeguamento alla speranza di vita.

Assegno di natalità (art. 1 c. 340 – 341): L'assegno di natalità, meglio conosciuto come bonus bebè, è riconosciuto anche **per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al primo anno di vita** o, in caso di adozione, al primo anno di ingresso nel nucleo familiare.

Il bonus è pari a:

- 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE, non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In tutti e tre i casi viene anche confermata **la maggiorazione del 20 per cento per ogni figlio successivo al primo**, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L'Inps provvede al monitoraggio e, nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni per l'anno 2020 e di 410 milioni per il 2021, con

decreto interministeriale, si provvederà a rideterminare l'importo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

Congedo obbligatorio di paternità (art. 1 c. 342): Il congedo obbligatorio per i papà, istituito dalla legge n. 92/2012, è riconosciuto anche per l'anno 2020 e viene esteso da **5 a 7 giorni**. E' inoltre confermata la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

Bonus asilo nido (art. 1c. 343 - 344): Viene rafforzato il bonus asilo nido. A decorrere dal 1° gennaio 2020 aumenta l'importo massimo del contributo a fronte delle spese sostenute per le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati dei figli, ovvero per l'introduzione di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus nido viene erogato nei seguenti importi massimi:

- 3.000 euro per i nuclei familiari con ISEE "minorenni" di valore fino a 25.000 euro;
- 2.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE "minorenni" di valore compreso tra 25.001 e 40.000 euro;
- 1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE "minorenni" di valore superiore a 40.000 euro.

Liquidazione anticipata NASpl (art. 1c. 12): La liquidazione anticipata in un'unica soluzione della NASpl (art. 8, comma 1 D.lgs. 22/2015), destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, viene considerata non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, stabilirà i criteri e le modalità di attuazione.

INAIL: Rendita ai superstiti cambiano i criteri per la vivenza a carico e reddito nucleo familiare

In caso di decesso avvenuto per le conseguenze imputabili ad un infortunio o a una malattia professionale i superstiti del deceduto hanno diritto alle prestazioni assicurative erogate dall'INAIL.

La prestazione principale è la Rendita ai Superstiti, riconosciuta al coniuge del deceduto e ai figli minori, studenti o inabili (in quest'ultimo caso al momento del decesso del lavoratore). In assenza di coniuge e/o figli la rendita può spettare ai genitori viventi a carico del deceduto o in assenza dei genitori a fratelli o sorelle viventi a carico e conviventi al momento del decesso. La legge n. 145/2018 (art. 1 c. 1126 lett. h), legge di Bilancio 2019, ha modificato i requisiti per determinare il diritto alla prestazione dei parenti viventi a carico aventi titolo in assenza di coniuge e figli. L'INAIL ha commentato la novità con la [circ. n. 35 del 23-12-2019](#). Per accertare la vivenza a carico occorre far riferimento

al parametro ISTAT, “**reddito netto medio di una famiglia italiana**”, reddito netto che l'Istituto di statistica pubblica periodicamente, che dovrà esser ridotto del 15% e riparametrato in funzione della composizione del nucleo familiare. A questo valore medio andrà rapportato il reddito netto del nucleo familiare del richiedente, (somma del reddito netto di tutti i componenti riportati sullo stato di famiglia) che a sua volta dovrà esser riparametrato in funzione del numero e della tipologia di composizione (adulto o minore). **La vivenza a carico si realizzerà se il risultato di tale operazione produrrà un valore inferiore al reddito netto medio della famiglia italiana.** La circolare INAIL sopra linkata e la circolare INCA di commento n. 11-2020 riportano esempi che ben chiariscono la novità.

Questa nuova disposizione pone fine al contenzioso giudiziale sviluppatosi in materia.

Prescrizione contributiva dipendenti pubblici iscritti alla cassa insegnanti (CPI)

Il D.L. 162 del 30 dicembre 2019, cosiddetto Milleproroghe, ha previsto il **posticipo del termine di prescrizione della contribuzione dovuta fino al 31.12.1995, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 iscritti alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS, al 31.12.2022.**

In attesa della conversione in legge del decreto, che conseguentemente potrebbe anche subire modifiche o integrazioni, torniamo invece sull'argomento della prescrizione contributiva dei **lavoratori iscritti alla CPI (Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate)** dipendenti da datori di lavoro diversi dalla Pubblica Amministrazione, **in quanto la nuova norma non trova applicazione per questi soggetti e quindi nel corso del 2020 inizieranno a maturare i termini di prescrizione per i periodi contributivi dal gennaio 2015 in avanti.**

Infatti, i versamenti omessi relativi alla mensilità di gennaio 2015 andranno in prescrizione dal 16 febbraio 2020 (data di scadenza del termine per effettuare il versamento), quelli relativi al febbraio 2015 andranno in prescrizione dal 16 marzo 2020 e così via. Ci sembra quindi opportuno sottolineare questo importante aspetto della nostra attività, rimandando alla lettura della circolare INCA n. 357/2019 del 9 dicembre scorso.

L'INPS con la circolare n. 169/2017 ha previsto che per i dipendenti iscritti alla cassa CPI, **nell'ipotesi di prescrizione dei contributi, il recupero della contribuzione potrà avvenire solo mediante versamento dell'onere della rendita vitalizia, a facoltà del datore di lavoro, contrariamente a quanto previsto per le altre casse pensionistiche della gestione pubblica. Nel caso in cui il datore di lavoro non vi provveda, è direttamente il lavoratore che dovrà pagare l'onere, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. 1338/1962, per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.**

Pertanto, in particolare per questa tipologia di lavoratori, è necessario verificare immediatamente lo stato delle richieste inviate attraverso la procedura RVPA ed individuare i casi di mancato accoglimento delle stesse e di mancato aggiornamento della posizione assicurativa. Premesso che la richiesta RVPA, come noto, non ha valenza di atto interruttivo e non si configura come una denuncia di omissione contributiva, per tutelare tali lavoratori, **viene data indicazione di presentare un atto amministrativo di interruzione dei termini di prescrizione, che si configuri**

come denuncia di omissione contributiva, in applicazione dell'art.3 cc. 9 e 10 della L. 335/95 nella parte in cui recita che il termine è ridotto da 10 a 5 anni “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”.

A tale fine, INCA nazionale ha predisposto con il collegio legale un modello di denuncia e diffida, allegato alla circolare sopra citata. Tale denuncia per omissione contributiva dovrà essere inviata tramite canali ufficiali e certificati sia all'ente previdenziale che all'ente datore di lavoro, ben evidenziando i periodi oggetto della richiesta, i riferimenti della RVPA presentata ed allegando tutta la documentazione probatoria in possesso dell'assistito riguardante il rapporto di lavoro avente natura subordinata.

Ovviamente se dalla nostra attività di controllo delle posizioni di questi lavoratori emergessero periodi per il quale è stato omesso il versamento e i tempi di prescrizione si stanno ormai per compiere, se pure non siano già decorsi, si consiglia di procedere direttamente con tale atto di denuncia, insieme alla richiesta di RVPA, per non incorrere nel rischio del decorrere della prescrizione, per i motivi sopra riassunti. A titolo esemplificativo, riteniamo di procedere già con tale atto per tutti i periodi relativi al 2015 che, come indicato in precedenza, inizieranno a decadere dal 16 febbraio 2020 (gennaio 2015) e fino a gennaio 2021 (dicembre 2015).

Infine, il collegio legale di INCA nazionale ritiene che “la nuova normativa deve operare anche in ossequio al principio esistente nella nostra legislazione sociale rappresentato dall'automaticità delle prestazioni previdenziali, che garantisce il diritto alle prestazioni previdenziali anche quando il datore di lavoro ha omesso il versamento dei contributi, a meno che i contributi dovuti non siano prescritti”.

L'istituto dell'automaticità delle prestazioni e le condizioni per il suo esercizio sono state oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 1997, che ha ribadito che “*dopo che l'ente ha ricevuto la denuncia di omissione, debitamente documentata, non è più opponibile all'assicurato la sopravvenuta prescrizione della contribuzione, conseguente all'inertza dell'ente, ovvero all'insolvenza dell'obbligato*”, ammettendo la tutela all'integrità della posizione assicurativa anche in corso di attività lavorativa senza necessità di “*differimento al momento della maturazione della pensione*”. Ovviamente queste sono considerazioni premature, valuteremo l'avvio di un contenzioso laddove la denuncia non dovesse avere riscontro in tempi congrui e / o nelle casistiche in cui l'assistito potrebbe incorrere in un danno.

Ritorniamo sull'argomento, se ci saranno novità, alla pubblicazione della legge di conversione.

Immigrazione

Trasferimenti intra-societari

Modalità autorizzative semplificate per le “entità ospitanti” che stipulano protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno

Gli articoli 27-quinquies comma 13 e 27-sexies comma del TUI trattano le condizioni di ingresso, il soggiorno e la mobilità per periodi superiori a tre mesi di lavoratori stranieri altamente qualificati, per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari (ICT), al di fuori della programmazione dei flussi di ingresso. Per trasferimento

segue pg. 4

si intende il distacco intra-societario temporaneo in Italia di personale straniero impiegato da almeno tre mesi in un'impresa stabilita al di fuori dell'Ue presso una filiale/rappresentanza della stessa impresa, ovvero un'impresa appartenente allo stesso gruppo (art. 2359 c.c.) definita dalla norma "entità ospitante". La normativa in questione riguarda i lavoratori stranieri con la qualifica di dirigente, i lavoratori specializzati, i lavoratori in formazione e i lavoratori già in possesso di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da un altro Stato Ue e in corso di validità. Per questo tipo di trasferimenti è stata prevista la possibilità che l'entità ospitante (datore di lavoro) sostituisca la richiesta di nulla osta con una mera comunicazione allo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura della proposta di contratto di lavoro/lettera di incarico. La procedura semplificata può essere utilizzata solo per quelle entità ospitanti che abbiano sottoscritto un apposito Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Lavoro. Questo è quanto prevede la [circolare](#) congiunta del Ministero dell'Interno e di quello del Lavoro del 20.12.2019. L'entità ospitante dovrà garantire che il lavoratore di cui si chiede l'ingresso fruisca delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano le medesime prestazioni lavorative dove si svolge il distacco, oltre alla sussistenza di quanto previsto dall'art. 27-quinquies comma 5 del TUI e al possesso della qualifica di dirigente. Nel caso di trasferimento di lavoratori specializzati gli stessi dovranno possedere le conoscenze specialistiche per il settore di attività dove andranno ad operare nonché una adeguata esperienza professionale. I lavoratori in formazione, invece, dovranno dimostrare di possedere un diploma universitario e un piano formativo individuale con riportato la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni dello svolgimento della formazione. I lavoratori stranieri residenti in un altro Paese Ue, infine, dovranno essere già in possesso di un permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo stesso Paese dell'Unione Europea. La circolare precisa altresì che non verrà rilasciato il permesso di soggiorno qualora il SUI verifichi che la documentazione presentata dall'entità ospitante sia carente e, in tal caso, il visto precedentemente rilasciato verrà annullato. Si evidenzia che la procedura semplificata non prevede che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) esprimano alcun parere in merito. Gli ITL potranno "leggere" le pratiche al fine di procedere ad effettuare eventuali controlli sulle entità ospitanti. Le Questure invece continueranno ad effettuare le verifiche relative all'insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dei lavoratori extra-Ue.

Iscrizioni scolastiche

La posizione dei minori stranieri presenti in Italia

Si sono aperte il 7 gennaio e andranno avanti fino al 31 gennaio le iscrizioni online alle prime classi della scuola primaria e secondaria di I e II grado (cioè prima elementare, prima media e prima superiore) per il prossimo anno scolastico. Le domande si presentano tramite il sito www.iscrizioni.istruzione.it. Ricordiamo che l'art. 38 del Testo Unico dell'Immigrazione prevede che "...i minori stranieri **presenti** sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica...". Le Linee Guida per l'accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri del MIUR

del 19 febbraio 2014, al punto 2.2 ("Permesso di soggiorno e documenti anagrafici"), prevedono che "in mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché tale situazione non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione". Se il minore non ha ancora un codice fiscale, perché ad esempio è appena arrivato in Italia con un ricongiungimento, sarà possibile generarne uno provvisorio durante la procedura on-line ed inviare comunque la domanda di iscrizione (leggi la [circolare del 13.11.2019](#)).

INAIL

Copertura assicurativa per i lavori di pubblica utilità anche per i detenuti ed i richiedenti asilo

La [circolare dell'INAIL n° 2 del 10.01.2020](#) chiarisce che l'articolo 2, comma 2, del Dlgs 124/2018 ha esteso la copertura assicurativa Inail anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. Pertanto, a partire dal 1.01.2020 sono assicurati all'Inail i seguenti soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità:

- i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito già introdotti in via sperimentale per il biennio 2014-2015, dall'art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e attualmente previsti dall'art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter e dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- **gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine dei 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale** (articolo 22, comma 1 del Dlgs 142/2015);
- i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del Codice penale.

Cittadinanza

Soggetti non in grado di prestare il giuramento

Con l'[ordinanza del 7.02.2017](#) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 2 del 8.01.2020, il Tribunale di Modena ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della L. n. 91/92, dell'art. 7, comma 1, Dpr n. 572/1993 e dell'art 25, comma 1, Dpr n. 396/200, nella parte in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento, quale condizione per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità. Il caso riguarda un amministratore di sostegno che ha richiesto al giudice tutelare di poter prestare giuramento per il conferimento della cittadinanza italiana per conto della moglie, dal momento che la stessa non sarebbe stata in grado né in condizioni di prestare tale atto, in quanto «divenuta paralizzata, cieca ed incapace di parlare, a seguito del parto».



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)